COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO O.N.L.U.S.

DETERMINA 250/A.A. 2024-2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO PURNAMA HOUSE IN USO AL COLLEGIO DEL MONDO – CIG B262672834 – CUP D46J22000050002 – Autorizzazione al subappalto.

PREMESSO che il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS (di seguito Collegio) è una Fondazione facente parte del movimento internazionale dei Collegi del Mondo Unito, che si propone di "unire i popoli, le nazioni e le culture per la pace e il futuro sostenibile attraverso l'istruzione" che ospita c.ca 190 studenti internazionali all'anno su base residenziale;

RICHIAMATI i contenuti della determina n. 235 del 5/07/2024 con oggetto "DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO PURNAMA HOUSE IN USO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO - ONLUS – CUP D46J22000050002 CIG: B262672834";

VISTO che:

- l'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.n.c con sede legale in Trieste Via Belpoggio n. 4, C.F: e P.IVA: 0010480328 è risultato aggiudicatario delle dette prestazioni, giusta determinazione n. 243 del 15/07/2024 a firma del RUP Khalid El Metaal, per un importo di € 145.777,10521 oltre IVA;
- in data 08/08/2024 è stato stipulato il relativo contratto, avente il numero Rep.n. 3/2024;
- in data 18/07/2025 l'operatore economico ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per il lavoro di POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE, COMPRESA FUGATURA E REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE, MEDIANTE COLLA E FUGANTE, all'impresa TECNO POSE SRL, con sede in Caorle (VE) via delle Orate n. 6, P.IVA /C.F: 09157391211 per l'importo di Euro 17.930,00 comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 358,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso a questa stazione appaltante, con PEC di data 18/07/2025, la richiesta di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

Rilevato che il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente e che pertanto non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

IL RETTORE

VISTI gli l'articoli 18, comma primo, 48, 49 e 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 36/2023 noto come Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il "Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture", approvato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio in data 30.11.2018;

VISTO l'articolo 3comma terzo e l'art. 9 dello Statuto del Collegio;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.n.c con sede legale in Trieste Via Belpoggio n. 4, C.F: e P.IVA: 0010480328, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 18/07/2025 l'autorizzazione al subappalto per il lavoro di POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE, COMPRESA FUGATURA E REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE, MEDIANTE COLLA E FUGANTE, all'impresa TECNO POSE SRL, con sede in Caorle (VE) via delle Orate n. 6, P.IVA /C.F: 09157391211 per l'importo di Euro 17.930,00 comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 358,00, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
3. DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

4. DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 119 CDC, che:

- l’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

5. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
- che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

6. DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
7. DI TRASMETTERE il presente atto all’operatore affidatario, al subappaltatore e al Direttore Lavori per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
8. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
9. DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Duino, 29.07.2025

Il Rettore
Responsabile Unico del Progetto
Dr. KHALID EL-METAAL

Khalid El-Metaal
Rettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa